



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1173 DEL 15 novembre 2017**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Gestione Servizi Ambientali Soc. Coop. – Affidamento del servizio di raccolta differenziata – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 926.335,85; S.A.: Centrale di Committenza Comuni di Dragoni-Marzano Appio.

**PREC 108/17/S**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 007859 del 19.1.2017, con la quale la società Gestione Servizi Ambientali Soc. Coop. contesta la clausola di *lex specialis* secondo cui l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è prevista come requisito di partecipazione alla gara e non come mero requisito di esecuzione del contratto, nonché il mancato differimento del termine per la presentazione delle offerte a seguito dell’integrazione e modifica di alcune previsioni del Disciplinare di gara effettuate e comunicate dalla Stazione appaltante solo attraverso la risposta ai quesiti avanzati dagli operatori economici interessati alla partecipazione;

**VISTO** l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 22.3.2017;

**VISTA** la memoria di replica della Stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che, in merito al requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, si è di recente espressa l’ANAC con il Comunicato del Presidente del 27.7.2017 (pubblicato in data 29.8.2017), nel quale si legge che “In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è *«un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità»*”;

**CONSIDERATO** che l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e di ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione;

**CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione pervenuta, risulta che le integrazioni e le modifiche al Disciplinare di gara sono state apportate e comunicate dalla Stazione appaltante agli operatori economici interessati solo contestualmente alla pubblicazione delle risposte ai quesiti avanzati da questi ultimi in ordine ad aspetti poco chiari o problematici della procedura di gara;

**RITENUTO** che ogni rettifica riguardante il contenuto di un bando di gara è priva di efficacia nei confronti delle imprese concorrenti ove non sia portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità ai documenti di gara (v., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4916 del 23 novembre 2016) e che una volta accertata la necessità di una rettifica della *lex specialis* che comporti modifiche sostanziali alla procedura, la Stazione appaltante è tenuta a prorogare i termini originari per la ricezione delle offerte;

### **Il Consiglio**

per le motivazioni che precedono, ritiene:

- conforme alla normativa in materia di appalti pubblici la clausola del bando che prevede l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali quale requisito di partecipazione e non di esecuzione;
- che ogni modifica e/o integrazione sostanziale della *lex specialis* di gara, quali quelle apportate dalla Stazione appaltante nel caso di specie, debba essere comunicata agli operatori economici con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del bando e degli altri documenti di gara allegati;
- che, conseguentemente, in conformità ai principi di adeguata pubblicità delle procedure di gara pubbliche e massima partecipazione, dovevano essere prorogati i termini per la presentazione delle offerte.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2017

Il Segretario Maria Esposito